

# Legge di Bilancio 2019

---

## Norme di interesse per esercenti e PMI

Link alla pubblicazione in GU: [LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145](#)

IVA prodotti panetteria

Sterilizzazione aumento accise carburanti

Estensione del "regime forfetario" (Minimi)

Deducibilità ai fini Ires e Irpef dell'Imu sugli immobili strumentali

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni

Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef

Tassazione agevolata del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione

Credito d'imposta adeguamento tecnologico per invio telematico corrispettivi

Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale

Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento (iperammortamento)

Estromissione agevolata immobili strumentali

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde

Modifiche alla disciplina del credito d'imposta formazione 4.0

Nuova Sabatini

Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy

Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa

Confidi

Contributo a fondo perduto - Voucher Manager

Raccolta capitali PMI e imprese sociali

Concessioni demaniali marittime

Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno

Indennizzo per fine attività commerciale

Consultazione delle fatture elettroniche

Misure di prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo

Campione d'Italia

Modifiche alla misura "Resto al Sud"

Concorsi pronostici sportivi

Concessioni demaniali marittime e sospensione dei canoni per le imprese balneari danneggiate dal maltempo

Esclusione dall'applicazione della direttiva Bolkestein per il commercio al dettaglio su aree pubbliche

Accise sulla birra e birrifici artigianali di minore dimensione

CARD diciottenni

Credito imposta edicole

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (PREU)

Imposta unica giochi

Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati

Vendita GPL

Disposizioni in materia di giochi

Vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo

Adeguamento antincendio strutture ricettive

	A.S. 981 Art. 1, co.	Senato Emendamento 1.9000	A.C. 1334-B Art. 1, co.
<b>IVA prodotti panetteria</b>		<b>2-ter</b>	<b>4</b>

Il **comma 4**, introdotto dal **Senato**, prevede che si applichi l'**IVA agevolata al 4%** non solo ai prodotti di panetteria ma anche a taluni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane.

La normativa alimentare sulla panificazione è regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 («Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane»), che ha modificato la Legge 4 luglio 1967, n. 580 («Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari»).

Nello specifico, con l'abrogazione di alcuni articoli del Titolo III della Legge n. 580 del 1967, è venuta meno l'indicazione tassativa degli ingredienti e delle sostanze ammesse per la produzione dei prodotti della panetteria.

La disciplina IVA recata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ha mantenuto il riferimento alla legge n. 580 del 1967 (in vigore prima delle modifiche introdotte dal D.P.R. n. 502 del 1998) allo scopo di individuare i prodotti della panetteria ordinaria soggetti ad aliquota super ridotta del 4%.

La disposizione in esame **amplia, quindi, il novero degli ingredienti e delle sostanze che possono beneficiare dell'IVA agevolata** se utilizzati per la preparazione di prodotti di panetteria (la norma si riferisce ai grassi, agli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, ai cereali interi o in granello e semi, ai semi oleosi, alle erbe aromatiche e alle spezie di uso comune).

<b>Sterilizzazione aumento accise carburanti</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
--	----------	----------	----------

Il **comma 6** **elimina l'aumento dell'aliquota dell'accisa** sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante, previsto a copertura delle agevolazioni introdotte con l'ACE.

In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per incentivare la capitalizzazione delle imprese italiane, ha introdotto il cd. **Aiuto alla crescita economica – ACE**, che consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. **L'articolo 19 del decreto-legge n. 91 del 2014** ha disposto una maggiorazione del 40 per cento dell'ACE per le società ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati. Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 7) ha rideterminato, abbassandole, le aliquote ACE, già modificate dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 549-553, della legge n. 232 del 2016). Da ultimo, l'articolo 1, comma 639, del provvedimento in esame abroga l'agevolazione, che continua ad applicarsi relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Il **comma 3 del predetto articolo 19** del decreto-legge n. 91 del 2014 - qui abrogato - prevedeva che agli **oneri** derivanti dalla citata maggiorazione dell'ACE si provvedesse, a decorrere dal 1° gennaio **2019**, mediante **aumento**, disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, **dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e**

sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, (di cui all'allegato I del TU accise, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) in misura tale da determinare **maggiori entrate** nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Gli oneri per gli anni 2015-2018 erano invece coperti mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Estensione del "regime forfetario" (Minimi)	5-6	5-6, 6-bis	9-11
---	-----	------------	------

I **commi da 9 a 11 estendono il regime forfetario**, con imposta sostitutiva unica al **15 per cento**, introdotto dalla legge di stabilità 2015, ai contribuenti che hanno conseguito nell'anno precedente **ricavi**, ovvero percepito compensi, **fino a un massimo di 65.000 euro** e ne semplificano le condizioni di accesso.

Il **comma 9, lettera a)**, modifica, sostituendoli, i **commi 54 e 55 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015** che aveva istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un **nuovo regime forfetario** di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con **l'aliquota del 15 per cento**.

Tale regime costituisce il regime naturale per chi possiede i requisiti, in quanto i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare un'opzione, comunicazione preventiva o successiva, per l'ingresso nel regime.

Le modifiche introdotte al comma 54 della legge di stabilità 2015 **elevano**, in primo luogo, a **65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti** nell'anno precedente per accedere al regime forfetario, disciplinato dai commi da 55 a 89 della legge di stabilità 2015. Tale **soglia di accesso** è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i precedenti valori soglia dei ricavi/compensi percepiti - fissati tra 25.000 e 50.000 euro - differenziati sulla base del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata (riportati nell'Allegato 4 della legge di stabilità 2015).

Sono **eliminati gli ulteriori requisiti**, oltre a quello del conseguimento annuale di ricavi non superiori a 65.000 euro, necessari **per l'accesso** al regime forfetario come stabilito nella normativa vigente.

È conseguentemente modificato il **comma 56** della legge di stabilità 2015 in tema di dichiarazione di inizio attività (comma 5, **lettera b)**.

Il **nuovo comma 55, lettera a)**, della legge di stabilità 2015, stabilisce che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario **non rilevano gli ulteriori componenti positivi** indicati nelle dichiarazioni fiscali, **adeguando il riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale**, che hanno sostituito gli studi di settore.

Non viene modificata la disposizione, contenuta al comma 55, lettera b), della legge di stabilità 2015, che, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, stabilisce di assumere, sempre ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime, la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Il nuovo **comma 57** della legge di stabilità 2015, come modificato dal comma 5, **lettera c)**, prevede che **non** possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che **partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari**, ovvero che **controllano direttamente o indirettamente** società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte

dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (**nuova lettera d) del comma 57** della legge di stabilità 2015).

Ai sensi della **nuova lettera d-bis)** del comma 57 della legge di stabilità 2015 **non** possono altresì avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata **prevalentemente** nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei **due precedenti periodi d'imposta**, ovvero nei confronti di soggetti **direttamente o indirettamente riconducibili** ai suddetti datori di lavoro.

La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell'agevolazione in commento.

Si segnala, inoltre, che dalla norma in esame viene **espunto il vigente tetto dei 30.000 euro**, percepiti da reddito da lavoro dipendente o assimilabile, oltre il quale opera l'esclusione dal regime forfetario.

Le modifiche al **comma 71** della legge di stabilità 2015 sono volte a chiarire che il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro (comma 5, **lettera e)**).

Il comma 5, **lettera f)**, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016, che reca l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale, **sopprime** il primo periodo del **comma 73 della legge di stabilità 2015** che disponeva la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario.

Anche la **lettera g)** del comma 5 è volta a inserire una modifica di coordinamento formale: il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno il requisito dei 65.000 euro.

Le modifiche introdotte dalle **lettere h) e i)** del comma 5 sono volte a introdurre analoghe modifiche di **coordinamento formale** con riguardo al **regime contributivo agevolato** di cui ai **commi 77** e seguenti della legge di stabilità 2015, cui si applicano il requisito e condizioni già illustrate per il regime forfetario.

La **lettera j)** modifica il **comma 87** della legge di stabilità 2015, prevedendo un termine più lungo, un **quinquennio** al posto di un triennio, entro il quale i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono di altri regimi fiscali agevolati possono applicare il regime forfetario previsto per le nuove iniziative economiche.

Il **nuovo allegato n. 4**, introdotto dal **comma 10** sostituisce il precedente allegato annesso alla legge di stabilità 2015, tenendo conto delle modifiche illustrate, **non prevede l'indicazione dei valori soglia** dei ricavi e compensi,

Il **comma 11** dispone infine che per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015.

<b>Deducibilità ai fini Ires e Irpef dell'Imu sugli immobili strumentali</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
--	----------	----------	-----------

Il **comma 12**, introdotto alla Camera, eleva dal 20 al **40 per cento** la percentuale di **deducibilità** dalle imposte sui redditi **dell'IMU dovuta su immobili strumentali**.

A tal fine viene modificato l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, che dispone:

- la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali, sia ai fini della determinazione **del reddito di impresa, sia del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni**; con le norme in esame la misura della deducibilità è raddoppiata, **elevandola dal 20 al 40 per cento**;
- l'indeducibilità dell'IMU a fini IRAP;
- l'applicazione delle predette regole anche con riferimento all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

Con riferimento alle imposte immobiliari, si segnala che durante **l'esame del provvedimento alla Camera** è stata introdotta la possibilità per i comuni di confermare, anche per gli anni 2019 e 2020, la stessa **maggiorazione della TASI** già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera consiliare; **l'estensione della riduzione** a metà della base imponibile IMU / Tasi per gli **immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta**, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori (commi 648-649).

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni	12-17	12-17	17-22
--	-------	-------	-------

I **commi da 17 a 22, modificati** durante l'esame parlamentare, introducono un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con **aliquota al 20 per cento**, per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti con **ricavi fino a 100.000 euro** che non ricadono nel regime forfettario.

Il **comma 17** in particolare consente, dal **1° gennaio 2020**, alle **persone fisiche** esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi tra **65.001 e 100.000 euro**, ragguagliati ad anno, di applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato con le modalità ordinarie, **un'imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali IRPEF e dell'IRAP dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota al **20 per cento**.

L'imposta sostitutiva al 20 per cento trova applicazione, dal 2020, ai soggetti che non rientrano nel regime forfettario "esteso", come risultante dalle modifiche dell'articolo 4 del DDL in commento (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Il **comma 18** individua le **modalità di computo delle soglie** di reddito che danno diritto all'applicazione dell'imposta sostitutiva.

In particolare, per individuare tali soglie:

- a) **non rilevano gli ulteriori componenti positivi**, non risultanti dalle scritture contabili, che i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali per i periodi d'imposta in cui trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere all'apposito regime premiale (ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 9 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).
- b) ove il contribuente eserciti contemporaneamente **differenti attività**, si assume la **somma dei ricavi e dei compensi** relativi alle attività esercitate.

Il **comma 19, modificato** durante l'esame parlamentare, disciplina le **esclusioni**. In particolare, non possono applicare l'imposta sostitutiva:

- a) le persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA** o di **regimi forfetari** di determinazione del reddito;
- b) i **soggetti non residenti**, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- c) i **soggetti** che in **via esclusiva o prevalente** effettuano **cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili** (che, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. IVA, n. 633 del 1972, sono operazioni esenti da IVA) o di **mezzi di trasporto nuovi** (di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993). Sulla base della normativa vigente, se tali soggetti non operano nell'esercizio di impresa, arti o professioni ed effettuano le cessioni nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, ai primi spetta il rimborso dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione;
- d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, ad associazioni o imprese familiari (di cui all'articolo 5 del citato TUIR), a srl o ad associazioni in partecipazione. Per effetto delle modifiche apportate al **Senato**, si specifica che l'esclusione opera per i **soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni**;
- e) persone fisiche che esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori coi quali siano in essere rapporti di lavoro o lo siano stati nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai medesimi datori di lavoro. La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell'agevolazione in commento, analogamente a quanto previsto all'articolo 4.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, il **comma 20** prescrive che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, spetta ai contribuenti rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Il **comma 21** dispone che le persone fisiche (come precisato alla Camera, in luogo di riferirsi ai "soggetti") che applicano l'imposta sostitutiva **non debbano effettuare le ritenute alla fonte** obbligatorie per legge (di cui al titolo III del DPR n. 600 del 1973 sull'accertamento), ma sono obbligati, nella dichiarazione dei redditi, a **indicare il codice fiscale** del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

Il **comma 22** dispone che l'applicazione dell'imposta sostitutiva alle **persone fisiche**:

- **esonera dall'applicazione dell'IVA** e dai relativi adempimenti, analogamente a quanto previsto per gli aderenti al **regime forfetario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per cui si vedano i commi 5 e 6 del disegno di legge in esame;
- mantiene tuttavia **fermo l'obbligo di fatturazione elettronica** previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.

Il Consiglio UE ha autorizzato l'Italia a rinnovare fino al **31 dicembre 2019** le esenzioni IVA previste dal citato regime forfettario (disciplinato dalla legge di stabilità 2015 e modificato dal provvedimento in parola) con la [decisione di esecuzione n. 2016/1988/UE](#). In tal modo ha risposto alla richiesta di autorizzazione avanzata dall'Italia per continuare a prevedere, in deroga all'articolo 285 della direttiva n. 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA, l'esenzione da IVA per i contribuenti in regime forfettario.

Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef	18-21	18-21	23-26
---	-------	-------	-------

I **commi 23-26** introducono il **riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF**, a prescindere dal regime contabile adottato; le perdite sono rese riportabili agli esercizi successivi, nel limite dell'ottanta per cento dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l'intero importo che vi trova capienza.

Con una prima modifica (**comma 23, lettera a), n. 1**) si espunge dall'articolo 8, comma 1, TUIR, che disciplina il regime delle perdite a fini IRPEF, il riferimento alle imprese cd. minori, ovvero le imprese in contabilità semplificata, di cui all'articolo 66 TUIR. Dunque la disciplina della "compensazione orizzontale" delle perdite ivi contenuta opera per i **soli soggetti IRPEF lavoratori autonomi** (professionisti ed artisti).

Inoltre, con le modifiche al comma 1 dell'articolo 8 TUIR le imprese in contabilità semplificata di cui all'articolo 66 del TUIR possono scomputare le perdite esclusivamente dai redditi d'impresa e, dunque, non dagli altri redditi (di categoria diversa) che concorrono alla formazione del reddito complessivo; tale possibilità rimane riservata ai lavoratori autonomi.

Inoltre (**comma 23, lettera a), n. 2**, che incide sull'articolo 8, comma 3 del TUIR, sostituendo con un unico periodo i venticinque periodi secondo e terzo) si stabilisce che:

- le **imprese minori** sono incluse nel novero dei soggetti che possono riportare le perdite negli esercizi successivi;
- è contestualmente modificata la disciplina delle **perdite per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria** (imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice), eliminando il limite quinquennale alla riportabilità delle perdite e introducendo invece un **limite quantitativo**: le perdite ottenute nell'esercizio d'impresa sono computate **in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta** e, per la **differenza**, nei successivi, nella misura **dell'ottanta per cento** dei redditi conseguiti in detti periodi d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in essi.

In tal modo il legislatore sembra operare un avvicinamento del regime fiscale delle perdite IRPEF con quanto già stabilito, in linea generale, per i soggetti IRES: nei confronti di questi ultimi (articolo 84, comma 1 TUIR), la perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

La **lettera b) del comma 23** modifica le regole di **computo delle perdite nel reddito d'impresa** (articolo 56 TUIR, comma 2).

Le norme vigenti consentono di scomputare le perdite derivanti dal reddito d'impresa dal reddito complessivo dell'imprenditore, e, dunque, di utilizzarle anche a scomputo di componenti reddituali diverse dal reddito d'impresa (ad es. redditi fondiari o da lavoro

autonomo).

Le modifiche in commento eliminano il riferimento al reddito complessivo, rendendo le **perdite conseguite nell'esercizio dell'impresa compensabili solo con i relativi redditi d'impresa**.

Con la **lettera c)** del **comma 23** (che incide sull'articolo 101, comma 6 TUIR) viene modificato il regime di utilizzabilità **delle perdite attribuite per trasparenza** dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Ai sensi delle norme vigenti, tali perdite sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite; con le modifiche in esame **si elimina il limite temporale dei cinque anni** relativo alla riportabilità di dette perdite.

La **lettera d)** effettua le seguenti modifiche:

- 1) novella, con finalità di coordinamento, l'articolo 116, comma 2 del TUIR, relativo al regime delle perdite per le **società a ristretta base proprietaria**; scopo della norma è rinviare all'articolo 8, comma 3 TUIR come modificato dalla lettera *a)* del comma in esame.
- 2) aggiunge alla fine del comma *2-bis* due periodi, al fine di applicare alle **società a ristretta base proprietaria** le norme che **disincentivano il commercio delle cd. "bare fiscali"** (contenute al comma 3 dell'articolo 84 TUIR) e per consentire, ai soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, di riportare le perdite **per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito** negli esercizi precedenti (articolo 84, comma 1, secondo periodo TUIR).

Il **comma 24** disciplina la decorrenza delle modifiche in esame, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2017**, dunque retroattivamente.

Il **comma 25** reca una disciplina transitoria **per le perdite delle imprese in contabilità semplificata**. In particolare, le perdite:

- a) del **periodo d'imposta 2018**, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- b) **del periodo d'imposta 2019** sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Il **comma 26** reca la disciplina transitoria per le **perdite del periodo d'imposta 2017**, per la **parte non compensata** ai sensi dell'articolo 8, comma 1, TUIR **nel testo previgente** alle modifiche apportate dalle norme in esame. Esse sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

- a) nei periodi di imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al quaranta per cento dei medesimi redditi, per l'intero importo che trova capienza in essi;
- b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

<b>Tassazione agevolata del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione</b>	<b>23-29</b>	<b>23-29</b>	<b>28-34</b>
--	--------------	--------------	--------------

I **commi 28-34, modificati alla Camera**, prevede l'applicazione di un'**aliquota IRES agevolata al 15 per cento** (in luogo dell'ordinaria 24 per cento) a parte del reddito delle **imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti**, nonché l'applicazione di tale agevolazione alle imprese soggette a IRPEF.

Più in dettaglio, dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2018, il **comma 28** assoggetta ad aliquota agevolata al **15 per cento** (aliquota IRES del 24 per cento ridotta di nove punti) una parte di **reddito** complessivo netto dei soggetti IRES, per la parte corrispondente agli utili del **periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione** (come precisato alla **Camera**, in luogo del "periodo d'imposta precedente"), conseguiti nell'esercizio di attività commerciali e accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, entro specifici limiti di importo.

L'importo massimo assoggettabile ad aliquota ridotta è pari alla **somma** tra:

- a) **investimenti in beni strumentali materiali nuovi** (ai sensi dell'articolo 102 del TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986);
- b) **costo del personale dipendente** assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Il **comma 29, modificato alla Camera**, reca **le definizioni rilevanti** ai fini del computo degli importi sottoposti a tassazione agevolata. In particolare, sono "**riserve di utili non disponibili**" quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile, in quanto derivanti da processi di valutazione.

La **lettera b) del comma 29** individua la definizione rilevante di "**investimento**". Per tale si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali **acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018** – così per effetto delle modifiche apportate alla **Camera**, in luogo di riferirsi ai beni "nuovi" individuati dal DDL originario - anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.

Sono **esclusi** gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (le cui spese sono deducibili al 70 per cento, ai sensi dell'articolo 164, comma 1, lettera *b-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi.

La norma poi individua puntualmente il **calcolo**, per ciascun periodo d'imposta, dell'ammontare degli investimenti rilevanti. Tale ammontare è determinato **in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali nuovi deducibili**, a norma dell'articolo 102 del TUIR.

La norma tuttavia chiarisce che l'ammontare degli investimenti è calcolato nei limiti **dell'incremento del costo** complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione dei beni immobili e dei veicoli menzionati, assunto al **lordo** delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, **rispetto al costo complessivo** fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di immobili e veicoli, assunto al **netto** delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

La **lettera c)** definisce cosa debba intendersi per **costo del personale dipendente**, in ciascun periodo d'imposta. Tale costo è rilevante a condizione che:

- il personale sia destinato, per la maggior parte del periodo d'imposta, a **strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato**;
- che si verifichi **l'incremento** del numero complessivo medio **dei lavoratori dipendenti** impiegati nell'esercizio di attività commerciali, rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale rilevato in specifiche voci del conto economico dell'impresa, rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

L'incremento va considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al **netto delle diminuzioni occupazionali** verificatesi in società controllate o collegate in senso civilistico (ai sensi dell'articolo 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per i soggetti IRES diversi dalle società (articolo 73, comma 1, lettera c), TUIR) la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività.

In caso di **lavoratori impiegati anche nell'esercizio di attività istituzionale** si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Per i **soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018**, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.

Nel caso di **impresa subentrante** ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

I datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.

I lavoratori dipendenti con **contratto di lavoro a tempo parziale** si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

I **soci lavoratori** di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Il **comma 30** reca le ulteriori modalità di calcolo delle somme agevolabili. Ai fini della concessione dell'agevolazione di cui al comma 28 e delle definizioni rilevanti ai sensi del comma 29, per ciascun periodo d'imposta, alternativamente:

- a) la parte degli **utili accantonati a riserva** e dell'importo corrispondente alla **somma degli investimenti** in beni strumentali e del **costo del personale** (di cui al comma 23) che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è **computato in aumento**, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale (di cui al comma 23) **dell'esercizio successivo**;
- b) la parte degli utili accantonati a riserva (di cui al comma 23) che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del

personale (di cui allo stesso comma 23) è computato in aumento dei predetti utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo;

- c) la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computato in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo.

Il **comma 31** reca le disposizioni valide per le società che partecipano al **consolidato nazionale** (di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR). Per tali soggetti l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

Il **comma 32** reca le disposizioni applicabili in caso di **opzione per la trasparenza fiscale** (articolo 115 TUIR): in tal caso, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo determinato ai sensi delle norme in esame.

Il **comma 33** estende le agevolazioni in commento anche ai **fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**, al reddito d'impresa dichiarato da imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Per le imprese in regime di contabilità semplificata le disposizioni si applicano se sono integrate le scritture contabili previste per tali soggetti dall'articolo 2217, secondo comma, del codice civile: occorre redigere un con apposito prospetto, da cui devono risultare la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva.

L'**IRPEF** è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le **ordinarie aliquote, ridotte di nove punti percentuali** a partire da quella più elevata.

Il **comma 34** consente il cumulo dell'aliquota agevolata in commento con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono **regimi forfetari di determinazione del reddito** (tra cui i cd. ex minimi di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame).

**Credito d'imposta adeguamento tecnologico per invio telematico corrispettivi**

29-vicies bis

55

Il **comma 55** modifica la disciplina del **contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti** mediante i quali sono effettuate la **memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi**, prevedendo che tale **contributo** sia **direttamente concesso al soggetto obbligato alla memorizzazione e trasmissione**, sotto **forma di credito d'imposta**, in luogo di prevedere una scontistica obbligatoria da parte del fornitore degli strumenti e di attribuire il credito d'imposta al fornitore medesimo.

Le norme in esame modificano l'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che nella vigente formulazione attribuisce, per gli anni 2019 e 2020, un **contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi**, introdotto dal decreto-legge n. 119 del 2018.

A decorrere dal 2020, tale memorizzazione e trasmissione spetta ai commercianti al minuto ed ai soggetti ad essi assimilati (di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), non obbligati ad emettere fattura.

Il contributo è complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.

La norma vigente dispone che il contributo sia anticipato dal fornitore, sotto forma di sconto sul prezzo praticato, e sia a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.

Per effetto delle norme in esame (**lettera a**), che modifica il secondo periodo dell'articolo 2, comma 6-*quinquies*) il **contributo viene direttamente concesso** al soggetto obbligato alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, **sotto forma di credito d'imposta** da utilizzare in compensazione, in luogo di prevedere una scontistica obbligatoria ed attribuire il credito d'imposta al fornitore.

Con una seconda novella (**lettera b**), che modifica il terzo periodo dell'articolo 2, comma 6-*quinquies*) si chiarisce che il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dalla **prima liquidazione periodica** dell'imposta sul valore aggiunto **successiva al mese in cui è stata registrata la fattura** relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al ed è stato **pagato**, con **modalità tracciabile, il relativo corrispettivo**.

Infine (**lettera c**), che modifica il quarto periodo dell'articolo 2, comma 6-*quinquies*) **si dispone che le norme attuative** del credito d'imposta siano emanate **entro il 31 gennaio 2019**, ovvero entro trenta giorni dal 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della presente legge).

<b>Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>59</b>
---	-----------	-----------	-----------

Il **comma 59 estende** il regime agevolato della **cedolare secca** ai contratti stipulati nell'anno **2019** relativi a **locali commerciali** classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie.

In particolare, il **comma 59** interviene sull'ambito di applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ha istituito il regime facoltativo della cedolare secca, prevedendo l'estensione della disciplina (**imposta sostitutiva del 21%** ovvero del **10%** in presenza di **locazioni a canone concordato**) anche alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie, al netto delle pertinenze, fino a 600 mq e alle relative pertinenze locate congiuntamente.

Per **categoria catastale C/1** si intendono negozi e botteghe ovvero locali per attività commerciale per vendita o rivendita di prodotti. Pertanto, l'opzione per la cedolare secca non si applica a tutti gli immobili non abitativi, ma solo a quelli destinati ad attività commerciale di vendita o rivendita di prodotti, restando **escluse**, ad esempio, le locazioni di immobili ad uso **uffici o studi privati** (categoria A/10).

L'agevolazione è estesa alle relative pertinenze, che sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle scuderie e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte), se **congiuntamente locate**.

Per evitare che si proceda alla **risoluzione** di un contratto in essere e alla contestuale sottoscrizione di altro contratto tra le stesse parti e per lo stesso bene con effetto dal 2019, il regime **non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019**, qualora al 15 ottobre 2018

risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

<b>Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento (iperammortamento)</b>	<b>33-38</b>	<b>33-38</b>	<b>60-65</b>
---	--------------	--------------	--------------

I **commi da 60 a 65**, modificati alla **Camera**, recano la **proroga e rimodulazione del cd. iperammortamento**, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale: innovando la normativa vigente in materia, il **beneficio** viene concesso in **misura differenziata** secondo **l'importo degli investimenti** effettuati. Sono conseguentemente sterilizzati gli acconti di imposta dovuti per il 2019 e 2020, al fine di non tener conto delle norme agevolative introdotte.

Il **comma 60** proroga il cd. **iperammortamento**, disposto in origine dalla legge di bilancio 2017. Tale misura consente di maggiorare il **costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi** funzionali alla **trasformazione tecnologica e/o digitale** secondo il modello **Industria 4.0**.

Viene dunque prorogata la **maggiorazione del costo di acquisizione dei** beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0, ricompresi nell'Allegato A annesso alla legge di bilancio 2017.

Essa viene riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il **31 dicembre 2019** ovvero fino al 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Sulla disciplina dell'iperammortamento fiscale è intervenuto l'**articolo 7** del decreto-legge n. 87 del 2018 (cd. decreto dignità) che ha subordinato l'applicazione della misura alla condizione che i beni agevolabili siano destinati a **strutture produttive** situate nel **territorio nazionale**. Tale condizione è esplicitamente richiamata nelle disposizioni in commento. Il medesimo decreto ha previsto che si proceda al recupero dell'iperammortamento se, nel periodo di fruizione del beneficio, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.

Il **comma 61**, a differenza del passato, **modula l'iperammortamento** secondo gli importi degli investimenti effettuati.

In particolare, la maggiorazione:

- si applica nella misura del **170 per cento** per gli investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**; tale misura è stata **elevata** dall'originario 150 per cento, per effetto delle modifiche apportate alla **Camera**;
- si applica nella misura del **100 per cento** per gli investimenti compresi **tra 2,5 e 10 milioni**;
- si applica nella misura del **50 per cento** per gli investimenti compresi **tra 10 e 20 milioni**;
- **non si applica** sulla parte di investimenti **eccedenti** il limite di **20 milioni**;
- **non si applica** agli **investimenti** che fruiscono dell'iperammortamento 2018, ossia della **maggiorazione al 150 per cento** disposta dalla legge di bilancio 2018 (di cui al richiamato articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Il **comma 62** proroga la **maggiorazione**, nella misura del **40 per cento**, del costo di **acquisizione dei beni immateriali** (*software*) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016), in favore dei **soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento 2019**, con riferimento gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019 e, a certe condizioni, al 31 dicembre 2020.

Si ricorda che **l'allegato B** alla legge di bilancio 2017 è stato integrato dal comma 32 della legge di bilancio 2018 (cui esplicitamente si riferisce la norma in esame), al fine di includervi alcuni sistemi di gestione per *l'e-commerce* e specifici *software* e servizi digitali.

Si tratta in particolare di:

- sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping*<sup>1</sup> nell'*e-commerce*;
- *software* e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- *software*, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).

Il **comma 63**, nel confermare la **documentazione** già richiesta dalle precedenti leggi di bilancio (dettagliata all'articolo 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232) dispone che, ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge di bilancio, l'impresa è tenuta ad acquisire una **dichiarazione** del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o all'allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante, l'eventuale perizia e l'attestato di conformità devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il **comma 64** mantiene ferma la norma (contenuta nell'articolo 1, comma 93 della legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016, e riferita in passato al cd. superammortamento) che **esclude** la possibilità di maggiorare l'ammortamento per i **beni materiali strumentali** per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, per gli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché per gli acquisti dei beni di cui allo specifico allegato 3 alla medesima legge di stabilità 2016.

Il medesimo **comma 64** mantiene ferme le norme in tema di **investimenti sostitutivi** (contenute nei commi 35 e 36 della legge di bilancio 2018).

Tali norme intendono evitare che il beneficio dell'iperammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l'impresa possa aver

---

<sup>1</sup> Per *drop shipping* si intende un modello di vendita grazie al quale il venditore vende un prodotto ad un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino. Il venditore, effettuata la vendita, trasmette l'ordine al fornitore, il quale spedisce il prodotto direttamente all'utente finale. In questo modo, il venditore si preoccupa esclusivamente della pubblicizzazione dei prodotti, senza le relative incombenze legate ai processi di imballaggio e spedizione che invece sono a cura del fornitore.

esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto. In particolare, le richiamate norme contemplano l'ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso, (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti). In tali casi si prevede che il **beneficio non venga meno per le residue quote**, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d'imposta del realizzo l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione, secondo le regole previste dal citato articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Di conseguenza, **la sostituzione non determina la revoca dell'agevolazione** a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l'investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Ove l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Si ricorda che sulla materia è intervenuto il cd. decreto dignità (articolo 7, comma 4 del richiamato decreto-legge n. 87 del 2018) il quale ha chiarito che, se si tratta di **investimenti sostitutivi, non si applica la revoca dell'iperammortamento** (di cui al comma 2 del medesimo articolo 7) ordinariamente **prevista nel caso di delocalizzazione**, ossia nel caso in cui i beni agevolabili sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero.

Il **comma 65 ridetermina gli acconti d'imposta** per i soggetti che usufruiscono dell'agevolazione: il calcolo degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative di cui ai commi 33 e 35.

<b>Estromissione agevolata immobili strumentali</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>66</b>
---	-----------	-----------	-----------

Il **comma 66, introdotto alla Camera**, estende la procedura di **estromissione agevolata**, ovvero di esclusione dei **beni immobili strumentali** dal patrimonio dell'impresa, disposta dalla legge di stabilità 2016 (comma 121 della legge n. 208 del 2015), ai **beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018**. Anche per tali beni si può optare per il pagamento di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento. Il pagamento consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.

Più in dettaglio il **comma** consente agli **imprenditori individuali** che alla data del **31 ottobre 2018** possiedono **beni immobili strumentali** di **optare**, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il **31 maggio 2019**, per l'**esclusione** dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal **periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019**. L'esclusione implica il pagamento di una **imposta sostitutiva** di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'**8 per cento**, applicata sulla **differenza tra il valore normale** di tali beni ed il **relativo valore fiscalmente riconosciuto**.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.

Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

Come chiarito [dall'Agenzia delle Entrate](#) nella Circolare n. 26 del 2016, l'esclusione dal patrimonio dell'impresa riguarda i **beni immobili strumentali** di cui all'articolo 43, comma 2, del TUIR, posseduti dall'imprenditore alla data del 31 ottobre 2018 e precisamente i beni immobili:

- strumentali per destinazione, che sono utilizzati cioè esclusivamente per l'esercizio dell'impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
- strumentali per natura, cioè "che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni" e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è data dalla **differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto**, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

<b>Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>67</b>
---	-----------	-----------	-----------

Il **comma 67** dispone la **proroga, per l'anno 2019**, delle **detrazioni** spettanti per le spese sostenute per gli **interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia** e per **l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici**, la cui disciplina è contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

#### **Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica**

Il **comma 67, lettera a), n.1)** proroga al **31 dicembre 2019** il termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del **65%** per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. **ecobonus**) disposta ai commi 1 e 2, lettera b), dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Il **comma 67, lettera a), n.2)** proroga al **31 dicembre 2019** il termine per avvalersi della detrazione al 65 per cento per l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti**, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 (a tal fine modificando il comma 2, lettera b-bis) dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63).

Si ricorda che per poter beneficiare della detrazione gli interventi in esame devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del D.M. 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento (lettera b-bis) del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013).

Infine, **la lettera a), n.3)** estende al **2019** la detrazione prevista al **50 per cento** per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse combustibili** (con una modifica al comma 2-bis, del citato articolo 14).

## Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

La **lettera b) n. 1)** proroga al **31 dicembre 2019** la misura della detrazione al **50 per cento**, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** indicati dall'articolo 16-*bis*, comma 1, del TUIR (con una modifica all'articolo 16 del D.L.63/2013).

## Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

La **lettera b), n. 2)** proroga al **2019** la detrazione al **50 per cento** per l'acquisto di **mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+** (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (con una modifica all'articolo 16, comma 2, D.L.63/2013).

<b>Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>68</b>
--	-----------	-----------	-----------

Il **comma 68 proroga** di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) l'agevolazione fiscale inerente alla **sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo**. L'agevolazione riguarda l'IRPEF e consiste nella detrazione dall'imposta lorda del **36 per cento** della spesa sostenuta, nei limiti di un massimo di spesa di euro 5000 annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1800 euro.

La misura prorogata è stata introdotta nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, all'articolo 1, commi da 12 a 15). La disposizione in vigore specifica che gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono:

- a) la «**sistemazione a verde**» di **aree scoperte private di edifici esistenti**, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) la **realizzazione di coperture a verde** e di **giardini pensili**.

Condizioni per la detraibilità della spesa sono che:

- le spese siano documentate ed effettuate con **strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni;
- le spese siano **sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti** che possiedono o detengono, sulla **base di un titolo idoneo**, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Ai sensi del comma 13 della citata legge di bilancio per il 2018, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali**, entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al **singolo condomino** nel limite della **quota a lui imputabile a condizione** che essa sia stata **effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi**.

Tra le spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

La detrazione è ripartita in **dieci quote annuali costanti** e di **pari importo** nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per gli aspetti applicativi – poi – la disposizione in esame rinvia alle norme sulla *detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 16-bis, commi 5, 6 e 8 del testo unico delle imposte sui redditi* (d. P. R. n. 917 del 1986), per i quali si veda la relativa scheda di lettura (comma 40).

**Modifiche alla disciplina del credito d'imposta formazione 4.0**

45-48

45-48

78-81

I **commi da 78 a 81**, introdotti durante l'esame alla **Camera**, **prorogano di un anno** l'applicazione del credito d'imposta formazione 4.0, più precisamente estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Le disposizioni in esame mantengono fermo **il limite massimo** annuale di 300.000 euro ed effettuano alcune **rimodulazioni del credito, secondo la dimensione delle imprese**: in particolare, il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la formazione (in luogo della precedente misura del 40 per cento); rimane ferma la misura del 40 per cento per le medie imprese e viene ridotta al 30 per cento per le grandi imprese. Per queste ultime vi è anche un limite massimo annuale di 200.000 euro.

Si autorizza, a tal fine, una **spesa di 250 milioni di euro** anche per l'anno 2020.

In particolare, il **comma 78 estende l'applicazione della disciplina** del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55 della legge di bilancio 2018 anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Si ricorda che la legge di bilancio 2018, legge 27 dicembre 2017, n.205, stabilisce che **il credito di imposta è riconosciuto in favore di ogni tipo e forma di impresa**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di euro **300.000** per ciascun beneficiario, qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Il comma 48 della legge di bilancio 2018 prevede, inoltre, che tali attività devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal **Piano nazionale Industria 4.0** quali *big data* e analisi dei dati, *cloud*, *fog computing*, *cyber security*, *sistemi cyber-fisici*, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Il **comma 79** effettua alcune **rimodulazioni del credito**, secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che il credito d'imposta, fermo restando **il limite massimo annuale di 300.000 euro**, è attribuito nella misura del **50 per cento** delle spese ammissibili sostenute dalle **piccole imprese** e del **40 per cento** di quelle sostenute dalle **medie imprese**. Alle grandi imprese, come definite dalla normativa europea, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del **30 per cento**.

Il **comma 80** dispone che per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del [decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018](#), che attua il credito d'imposta per la formazione 4.0.

Infine, il **comma 81** stabilisce che per l'attuazione delle misure previste ai commi precedenti è autorizzata la spesa di **250 milioni di euro** per l'anno 2020.

Si dispone, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il **monitoraggio** dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto in merito alla copertura finanziaria dalla legge articolo17, comma 13, della legge 31 dicembre2009, n. 196.

<b>Nuova Sabatini</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>200</b>
-----------------------	------------	------------	------------

Il **comma 200** dispone un **rifinanziamento** di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della cd. **Nuova Sabatini**, misura di sostegno volta alla concessione - alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva (30% delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30%) per gli investimenti in beni strumentali cd. "Industria 4.0", nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati (fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate) di cui alla legge di bilancio per il 2018. Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

<b>Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>201</b>
--	------------	------------	------------

Il **comma 201** dispone lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità già individuate per l'attuazione del Piano medesimo.

La norma prevede lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di ulteriori **90 milioni** per il **2019** e di **20 milioni** per il **2020** per il potenziamento del **Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy*** e l'attrazione degli investimenti in Italia.

All'attuazione del Piano provvede l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

<b>Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>202</b>
---	------------	------------	------------

La norma rifinanzia di **5 milioni** di euro per l'anno **2019** e di **75 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2020** e **2021** lo strumento del **contratto di sviluppo**, misura di incentivazione per le imprese che intendano realizzare, singolarmente o in forma associata, investimenti di grande dimensione in determinati settori.

Il comma 202 autorizza la spesa di **5 milioni** di euro per l'anno **2019** e di **75 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2020** e **2021** a favore delle agevolazioni concesse nell'ambito dello strumento del contratto di sviluppo, che rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale.

Lo strumento è gestito dall'[Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia](#).

<b>Confidi</b>	<b>112-ter</b>	<b>221</b>
----------------	----------------	------------

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, dispone che il Ministero dello sviluppo economico provveda ad accertare, entro il 30 giugno 2019, la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione a valere sulle risorse del Fondo di garanzia PMI, destinata alla crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi). Si prevede che tali risorse, eventualmente disponibili all'esito dell'accertamento, saranno destinate ai Confidi che realizzino **operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale**, affinché siano utilizzate dai Confidi medesimi per la concessione di garanzie alle PMI.

Il **comma 221** modifica l'art. 1, comma 54, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che dispone in materia di crescita dimensionale e rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi). In particolare, la norma prevede che il **Ministero dello sviluppo economico**, entro il 30 giugno 2019, provveda ad **accertare** la presenza di eventuali **risorse residue** rispetto alla dotazione di a 225 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia PMI, da assegnare entro il 31 dicembre 2021.

Si demanda, inoltre, a un **decreto** del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di stabilire i **criteri** e le **modalità di concessione** di tali risorse ai confidi che realizzino **operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale**, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese.

<b>Contributo a fondo perduto - Voucher Manager</b>	<b>123-125</b>	<b>123-125</b>	<b>228, 230-231</b>
---	----------------	----------------	---------------------

I **commi in parola** attribuiscono alle PMI un **contributo a fondo perduto** per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0.

Il **comma 228** definisce, **in senso più favorevole alle micro e piccole imprese**, i **criteri di riparto del contributo a fondo perduto (voucher manager)** riconosciuto alle PMI per l'acquisizione di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale previsti dal "Piano Nazionale Impresa 4.0" e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa.

Per finanziare il contributo *voucher manager* di cui all'originario articolo 19, comma 21, il successivo comma 23 (ora **comma 231**), istituisce un apposito Fondo dotato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021. Tale Fondo rimane confermato nella sua entità.

In particolare, con la novella all'articolo 19, comma 21, per i due periodi di imposti successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018:

- **alle micro e piccole imprese** il contributo nella forma di *voucher* è riconosciuto – in relazione a ciascun periodo di imposta – in misura pari al **50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40 mila euro**.
- **alle medie imprese** il contributo in questione è riconosciuto in misura pari al **30% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25 mila euro**.

I contributi *voucher manager* vengano concessi subordinatamente alla sottoscrizione di un apposito contratto di servizio di consulenza tra i soggetti beneficiari tra i soggetti beneficiari e le società o manager qualificati iscritti in un apposito elenco e che con decreto ministeriale - da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - siano fissati i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi. Si demanda altresì al decreto

ministeriale la definizione dell'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti di impresa.

In base al **comma 230**, i contributi sono erogati in conformità al regolamento (UE) 1407/2013, relativo agli aiuti *de minimis*.

Infine, per l'erogazione dei contributi in questione, il **comma 125** istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo, con una dotazione pari a **€ 25 mln** per ciascuno degli anni inclusi nel periodo **2019-2021**.

<b>Raccolta capitali PMI e imprese sociali</b>	<b>129-131</b>	<b>129-131</b>	<b>236, 238, 240</b>
--	----------------	----------------	--------------------------

I commi 236 e 238 intervengono sulla disciplina relativa ai portali per la raccolta di capitali *on-line* da parte delle piccole e medie imprese, **estendendone l'operatività** alla raccolta di finanziamenti tramite **strumenti finanziari di debito, riservando la sottoscrizione specifiche categorie di investitori**. Il comma 131 reca la copertura dei relativi oneri.

Nel dettaglio, il **comma 236**, novellando l'articolo 1, comma 5-*novies* del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza - TUF), integra la definizione dei **portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali**, ampliando il perimetro delle **piattaforme on line regolate dal TUF alla raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese (PMI)**.

Il **comma 238** modifica conseguentemente la disciplina delle **offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali** (novellando l'art. 100-*ter* del TUF, cui aggiunge il nuovo comma 1-*ter*), disponendo che **la sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito sia riservata**, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli **investitori professionali** e a **particolari categorie di investitori** eventualmente individuate dalla CONSOB e debba avvenire in una **sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio**.

Il **comma 240** provvede agli oneri dei commi precedenti mediante la **riduzione di 10 milioni di euro per il 2020** del fondo di parte corrente derivante dal **riaccertamento dei residui passivi**, ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge n. 66 del 2014, iscritto nello stato di previsione del MEF.

<b>Concessioni demaniali marittime</b>	<b>136-bis</b>	<b>246</b>
--	----------------	------------

Il **comma 246**, introdotto al Senato, consente ai **titolari di concessioni demaniali marittime e punti di approdo** con finalità turistico ricreative di **mantenere** installati i **manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020** nelle more del riordino della materia.

Si consente quindi ai **titolari di concessioni demaniali marittime** ad uso turistico ricreativo e di **punti di approdo** con medesime finalità turistico ricreative di **mantenere** installati i predetti **manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020** - data di scadenza della proroga delle concessioni in essere al 31 dicembre 2015 - nelle more del **riordino** della materia.

<b>Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>247</b>
--	------------	------------	------------

Il **comma in esame** prevede che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire per il 2019 e il 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici

contemplati dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, **misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Tali misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione).

La rimodulazione in esame dei suddetti programmi operativi non può essere superiore a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le azioni di rimodulazione sono adottate con le procedure previste dalla disciplina vigente.

L'intervento in oggetto ripropone, in termini analoghi, una misura già stabilita per il 2018 dall'art. 1, commi 893 e 894, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, a cui è stata attuazione con il decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2 del 2018 (come rettificato dal decreto direttoriale n. 81 del 2018).

Si ricorda che, in generale, le misure di agevolazione contributiva non incidono sul calcolo del trattamento pensionistico, in quanto, nella disciplina del cosiddetto sistema contributivo, l'aliquota di computo del trattamento è fissata in via autonoma e non mediante rinvio al livello dell'aliquota contributiva.

<b>Indennizzo per fine attività commerciale</b>	<b>148-bis e 148-ter</b>	<b>283-284</b>
---	--------------------------	----------------

**I commi in esame, introdotti nel corso dell'esame al Senato**, recano disposizioni concernenti la disciplina dell'**indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale**.

Le disposizioni, secondo la relazione tecnica al maxiemendamento che al Senato ha introdotto le norme in esame, sono dirette a mettere a regime dal 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 207/1996 e la relativa forma di finanziamento per gli iscritti alla gestione commercianti presso l'INPS.

In particolare, si dispone che **dal 2019** il richiamato indennizzo venga concesso (**comma 283**), nella misura e secondo le modalità previste, **ai soggetti** che, alla data di presentazione della domanda, abbiano più di 62 anni (se uomini) o più di 57 anni (se donne), e siano stati iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'I.N.P.S..

Tale indennizzo, erogato in misura pari al trattamento pensionistico minimo, per la cessazione definitiva di specifiche attività commerciali, a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che avessero superato determinati limiti di età, previsto originariamente per il triennio 1996-1998 dal D.lgs. n. 207/1996 (e più volte prorogato) e successivamente riconosciuto ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche in possesso dei requisiti prescritti per il periodo 2009-2016, con termine di accoglimento per le relative domande al 31 dicembre 2017.

Si ricorda, inoltre, che l'erogazione dell'indennizzo è subordinata, nel periodo di riferimento: alla cessazione definitiva dell'attività commerciale; alla riconsegna dell'autorizzazione per

l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto; alla cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la CCIAA.

Il successivo **comma 284** precisa che l'**aliquota contributiva aggiuntiva** prevista per gli iscritti al fondo per gli interventi per la razionalizzazione commerciale (gestione istituita presso l'I.N.P.S. per le finalità di cui al D.lgs. 207/1996, che opera mediante contabilità separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali), di cui all'articolo 5 del D.lgs. 207/1996 **sia dovuta**, nella misura e secondo le modalità previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al precedente comma e delle entrate contributive derivanti dalla richiamata aliquota emerga, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, con specifico decreto interministeriale (*di cui peraltro non viene indicato il termine per l'emanazione*) viene adeguata l'aliquota contributiva richiamata. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva, l'I.N.P.S. non riconosce ulteriori prestazioni.

Si ricorda che l'articolo 5 del D.lgs. 2076/1996 ha disposto il **versamento obbligatorio** dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello **0,09%** (prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS) al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione del richiamato indennizzo, inizialmente per il triennio 1996-1998. Il termine è stato prorogato più volte, da ultimo l'articolo 1, comma 409, lettera b), della L. 147/2013, ne ha disposto il nuovo termine al 31 dicembre 2018.

<b>Consultazione delle fatture elettroniche</b>	<b>187 sexies</b>	<b>354</b>
---	-------------------	------------

Il **comma 354**, introdotto al **Senato**, prevede che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili **su richiesta** a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

A tal fine, il **comma 354** modifica l'articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica, disponendo che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili solo **su richiesta** a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

L'intervento normativo **recepisce le indicazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali** nel [Provvedimento in tema di fatturazione elettronica - 20 dicembre 2018](#), in cui rilevava, tra l'altro, che la finalità perseguita attraverso una generalizzata messa a disposizione di tutti i contribuenti del servizio, anche **in assenza di una loro specifica richiesta**, non può giustificare, per impostazione predefinita, una complessiva e integrale archiviazione da parte dell'Agenzia delle entrate di miliardi di fatture che comporta il trattamento sistematico, e su larga scala, dei dati personali relativi alla totalità della popolazione, concernenti anche lo stato di salute, le condanne penali e i reati, con elevato e ingiustificato rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

		<b>306 e 308</b>	
<b>Misure di prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo</b>	<b>306-308</b>	<b>307</b>	<b>569, 571</b>
		<b>soppresso</b>	

I commi dal 306 al 308 prevedono che, a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli metta a disposizione degli enti locali gli orari relativi agli apparecchi da gioco il cui funzionamento sia subordinato al collegamento ad un sistema di elaborazione della rete.

Le regole tecniche di produzione degli apparecchi che consentono il gioco da remoto dovranno prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell'orario di funzionamento degli apparecchi.

Si demanda, infine, alla riforma complessiva in materia di giochi pubblici la definizione di criteri omogenei sul territorio nazionale in ordine alla distribuzione e agli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico, anche al fine del monitoraggio in via telematica del rispetto dei limiti definiti.

Il comma 569 prevede misure volte a rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati e definiti nelle loro caratteristiche essenziali dall'articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti *amusement with prizes* (AWP) e lettera b), le cosiddette *videolottery* (VLT), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni.

A tali fini è previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI S.p.A., metta a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento delle VLT. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame la stessa Agenzia dovrà stabilire, con provvedimento del proprio direttore, le norme di attuazione della precedente disposizione.

Con riferimento alle AWP, viene invece stabilito che le relative regole tecniche di produzione che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del MEF ai sensi dell'articolo 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), debbano prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell'orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Anche i dati relativi all'orario di funzionamento degli AWP devono essere messi a disposizione degli enti locali dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa.

Gli oneri previsti per mettere a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi citati sono stimati pari a 50.000 euro annui, ai quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà far fronte con le risorse umane e finanziarie già disponibili (comma 571).

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, il MEF dovrà notificare lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

<b>Campione d'Italia</b>	<b>307-bis</b>	<b>570</b>
--------------------------	----------------	------------

Il comma 570, introdotto al Senato, modifica i contenuti dell'incarico assegnato al Commissario straordinario per la gestione della casa da gioco nel Comune di Campione d'Italia, come definiti, da ultimo, dal decreto-legge 119/2018.

L'articolo 25-octies del decreto-legge 119/2018 ha stabilito che nelle more della revisione della disciplina dei giochi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un **Commissario straordinario** incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel Comune di Campione d'Italia.

Il Commissario, al fine di superare la crisi socio-occupazionale del territorio, opera anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia nonché con operatori economici e predisponde, entro quarantacinque giorni, un piano degli interventi da realizzare. Nello specifico, si prevede che il Commissario.

Il comma 570 in esame novella l'articolo 25-octies del decreto-legge 119/2018, al fine di prevedere:

- che il Commissario straordinario possa elaborare un **programma di risanamento del gestore** (in alternativa all'ipotesi di individuazione di un nuovo soggetto gestore);
- che il nuovo gestore possa essere individuato anche attraverso la **costituzione di una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico**, che potrebbe operare in deroga a talune disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica relative;
- che il **piano degli interventi** da realizzare, predisposto dal Commissario straordinario al fine di superare la crisi socio-occupazionale, sia soggetto all'**approvazione del Ministero dell'interno**.

<b>Modifiche alla misura "Resto al Sud"</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>601</b>
---	------------	------------	------------

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina della misura di sostegno c.d. "Resto al sud", ampliando la platea dei potenziali beneficiari, elevando da 35 a 45 anni l'età massima degli stessi ed estendendo le agevolazioni previste dalla misura alle attività libero professionali. Come precisato nel corso dell'esame al Senato, ai fini dell'accesso alle agevolazioni per le attività libero professionali, si prevede che i **liberi professionisti: non risultino, nei dodici mesi antecedenti** alla presentazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, **titolari di partita IVA** per l'esercizio di un'attività analoga a quella per cui si presenta domanda; **mantengano la loro sede operativa** in una delle regioni del Mezzogiorno.

La norma reca modifiche alla misura denominata «Resto al Sud», introdotta dall'art. 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La norma in esame modifica l'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 91/2017, ampliando la platea dei potenziali soggetti destinatari della misura, elevando da 35 a 45 anni l'età massima degli stessi (lett. a)). La norma modifica inoltre l'art. 1, comma 10, del D.L. n. 91/2017 sopprimendo l'esclusione delle attività libero professionali dalle attività beneficiarie del finanziamento (lett. b)).

Nel corso dell'esame al Senato, è stata introdotta un'integrazione all'art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, che prevede l'obbligo della costituzione, da parte dei soggetti che presentino le istanze, ai fini della concessione delle agevolazioni, nelle forme giuridiche di

impresa individuale o di società, ivi incluse le cooperative, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti che presentino le istanze di accesso non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta (lett. a-bis). Nel corso dell'esame al Senato l'art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, è stato integrato anche al fine di includere le attività libero-professionali tra i soggetti obbligati ad avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle predette regioni (lett. a-ter).

**Con riferimento alla modifica di cui al comma 1, lett. a-bis) del comma in esame, introdotta nel corso dell'esame al Senato**, si ricorda che le istanze di accesso alla misura agevolativa, ai sensi dell'art. 1, comma 6, D.L. n. 91/2017, possono essere presentate dai soggetti che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria in: a) impresa individuale; b) società, incluse le società cooperative.

A tale proposito, la norma in commento modifica il citato art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, prevedendo che la costituzione nelle suddette forme giuridiche sia obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al successivo comma 8 (su cui v. infra), ad eccezione delle **attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti che presentino le istanze di accesso alla misura non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta.**

**Con riferimento alla modifica di cui al comma 1, lett. a-ter) del comma in esame, introdotta nel corso dell'esame al Senato**, si ricorda che i soggetti beneficiari della misura, ai sensi del citato art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 131 per tutta la durata del finanziamento e che le imprese e le società devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle predette regioni. La norma in commento integra quest'ultima previsione, includendo anche le attività libero-professionali tra i soggetti obbligati ad avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle predette regioni.

<b>Concorsi pronostici sportivi</b>	<b>361 bis-septies</b>	<b>634-639</b>
-------------------------------------	------------------------	----------------

I commi da 634-639 dispongono la  **riforma dei concorsi pronostici sportivi**, da attuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; introducono nuovi  **criteri di ripartizione della posta di gioco**; prevedono la  **sospensione** o la  **chiusura definitiva dei precedenti giochi simili**, come il Totocalcio. Le norme prevedono, inoltre che la Sport e salute Spa, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede  **all'integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali**.

In particolare, il  **comma 634** stabilisce che, al fine di incentivare forme di gioco che  **non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo**, con  **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, si procede alla  **riforma dei concorsi pronostici sportivi**, di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

Il comma introduce, quindi, una  **deregolamentazione** della disciplina affidando a provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la riforma dei concorsi pronostici sportivi precedentemente stabilita con decreto del Presidente della Repubblica.

Il  **comma 635** dispone che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  **definisca la tipologia dei singoli concorsi pronostici sportivi**, le condizioni

generali di gioco e le relative regole tecniche, la gestione e il controllo dei flussi finanziari, la posta unitaria di partecipazione al gioco, nonché la relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, la giocata minima e **la ripartizione della posta unitaria** di partecipazione al gioco.

I **nuovi criteri di ripartizione** della posta di gioco definiscono la **percentuale** da destinare a ciascuna attività:

- a) **montepremi: tra il 74 per cento e il 76 per cento;**
- b) **compenso del concessionario: 5 per cento;**
- c) **punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento;**
- d) **Sport e Salute Spa per attività sociali, sportive, culturali: tra l'11 e il 13 per cento.**

La nuova ripartizione non prevede più la percentuale dell'**imposta unica e del diritto fisso** (abrogati dal successivo **comma 638**), ma innalza quella destinata al **montepremi**, il cosiddetto **payout**, passando dall'**attuale 50 per cento ad una forchetta tra il 74 ed il 76 per cento**, percentuale ritenuta dalla relazione illustrativa più vicina a quella di giochi simili come le scommesse sportive a quota fissa.

Il **comma 636** dispone che, con il richiamato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, vengano individuati anche i concorsi pronostici sportivi di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, ovvero **Totocalcio, IL9** (concorso abbinato al totocalcio), **Totogol**, e **le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive**, di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, per i quali viene disposta la **sospensione o la chiusura definitiva** e le relative modalità di gestione dei flussi finanziari.

La relazione chiarisce che si intende in tal modo prevedere la concentrazione della raccolta in un **unico montepremi**. Attualmente l'elevato numero della tipologia di giochi non consentirebbe infatti la concentrazione della raccolta in un unico montepremi, generando distinti montepremi di importi modesti.

Il **comma 637** prevede che a partire dal **1° luglio 2019** e sino all'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 361-*bis*, **la ripartizione della posta di gioco** per i concorsi pronostici sportivi e per le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive è così stabilita:

- a) **montepremi: 75,00 per cento;**
- b) **compenso del concessionario: 5,00 per cento;**
- c) **punto vendita a titolo di aggio: 8,00 per cento;**
- d) **società Sport e Salute Spa per le attività citate: 12,00 per cento.**

Il **comma 638** stabilisce quindi, come anticipato, che a decorrere dalla medesima data del **1° luglio 2019, sono abrogati l'imposta unica** sui concorsi pronostici sportivi e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive, **e il diritto fisso**.

Infine, il **comma 639** dispone che fermo restando la **competenza esclusiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** per l'organizzazione del gioco e la gestione delle relative concessioni, la **Sport e Salute Spa**, sulla base di un apposito **contratto di servizio** stipulato con l'Agenzia, provvede all'integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali.

**Concessioni demaniali marittime e  
sospensione dei canoni per le imprese  
balneari danneggiate dal maltempo**

**386-bis - 386-  
duodecies**

**675-685**

I commi da 675-685 delineano una articolata procedura, per la **generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime**, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne fissi i termini e le modalità, nonché successive attività di implementazione da parte delle Amministrazioni competenti, tra cui una consultazione pubblica al termine della quale saranno assegnate le aree concedibili che attualmente non sono date in concessione. **Per le concessioni demaniali in essere** è prevista una **proroga di quindici anni** a decorrere dalla data in vigore della presente legge.

Il comma 685, quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari che abbiano subito danni, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di ottobre e novembre 2018, sospende il pagamento dei canoni demaniali fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni.

#### ***La revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime (675-684)***

Il **comma 675** dispone l'emanazione entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, di un **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, che fissi i **termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime**. La finalità indicata nella norma è quella di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee.

Il DPCM dovrà essere adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro degli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il **comma 676** definisce più in dettaglio i **contenuti del DPCM**, che dovrà stabilire le **condizioni e le modalità per procedere**:

- a) alla **ricognizione e mappatura del litorale e del demanio** costiero-marittimo;
- b) all'individuazione della **reale consistenza** dello stato dei luoghi, della tipologia e del **numero di concessioni** attualmente vigenti nonché delle **aree libere** e concedibili;
- c) all'individuazione della **tipologia e numero di imprese concessionarie e sub-concessionarie**;
- d) alla **ricognizione degli investimenti effettuati** nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché **dei canoni attualmente applicati** in relazione alle diverse concessioni;
- e) all'approvazione dei **metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste** e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112.

Il **comma 377** prevede inoltre che il **DPCM** contenga **altresi i criteri per strutturare**:

- a) un **nuovo modello di gestione degli delle imprese turistico-ricreative e ricettive** che operano sul demanio marittimo **secondo schemi e forme di partenariato pubblico-**

**privato**, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;

- b) un **sistema di rating di tali imprese** e della qualità balneare;
- c) la **revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime**, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo contenute nel Codice della navigazione o in leggi speciali in materia;
- d) il **riordino delle concessioni ad uso residenziale e abitativo**, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'art.37, primo comma, del Codice della Navigazione e dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e tenuto conto, in termini di premialità, dell'idonea conduzione del bene demaniale e della durata della concessione.
- e) la **revisione e l'aggiornamento dei canoni demaniali** a carico dei concessionari, che tenga conto delle peculiari attività svolte dalle imprese del settore, della tipologia dei beni oggetto di concessione anche con riguardo alle pertinenze, della valenza turistica.

In base al **comma 678**, le **amministrazioni competenti per materia**, che saranno individuate nel DPCM, dovranno **provvedere entro due anni** dall'adozione del decreto, ciascuna per la propria competenza, **all'esecuzione delle attività** indicate nei due precedenti commi. Sulla base delle risultanze di tali lavori svolti sarà avviata una procedura di **consultazione pubblica**, nel rispetto dei principi e delle previsioni della legge n. 241 del 1990, **sulle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree** insistenti sul demanio marittimo che dovrà nel termine massimo di 180 giorni dalla data di conclusione dei lavori da parte delle Amministrazioni (**comma 679**).

Con un **successivo DPCM** saranno **definiti i principi ed i criteri tecnici per l'assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime (comma 680)**. Tale DPCM sarà emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**Al termine della consultazione pubblica**, ed in base ai principi e i criteri tecnici stabiliti da tale D.P.C.M. **saranno assegnate le aree concedibili ma che** alla data dell'entrata in vigore della legge di bilancio **sono prive di concessioni in essere (comma 681)**.

Per quanto riguarda **le concessioni demaniali attualmente in essere**, i commi **682-684** ne **stabiliscono la durata ex-lege di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge**. Tale proroga si applica alle seguenti fattispecie:

- le **concessioni a carattere turistico ricreativo** disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto n. 400/1993;
- le **concessioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 194/2009**, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 40;

- le **concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative**, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

Nei primi due casi si prevede che al **termine dei quindici anni il DPCM** di cui al comma 386-quater, **costituirà lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.**

**Sospensione dal pagamento dei canoni demaniali per le imprese balneari danneggiate dal maltempo** (comma 685)

Il **comma 685 sospende**, quale **anticipazione risarcitoria** in favore delle **imprese balneari**, il **canone demaniale** fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel **limite massimo di cinque anni**, quale **misura straordinaria** di tutela delle **attività turistiche che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018**, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018).

<b>Esclusione dall'applicazione della direttiva Bolkestein per il commercio al dettaglio su aree pubbliche</b>	<b>386-terdecies</b>	<b>686</b>
--	----------------------	------------

Il comma 686 esclude il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche dal campo di applicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva "Bolkestein" n.2006/123/CE

Il **comma 686** interviene sul **Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva c.d. Bolkestein** n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno al fine di **escludere dal campo di applicazione** del medesimo decreto le **attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.**

A tal fine, il comma novella l'articolo 7 del D.lgs. n. 59 del 2010 che elenca una serie di servizi esclusi dal campo di applicazione del decreto, introducendo, nei predetti settori esclusi, il **commercio al dettaglio su aree pubbliche** (nuova lett. f-bis).

Conseguentemente viene anche l'abrogato **l'articolo 70 del D.lgs. n. 59/2010** che, in attuazione della direttiva, reca la specifica disciplina del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.

Viene infine aggiunto all'articolo 16 del D.lgs. n. 59/2010, un nuovo comma 4-bis che dispone la **non applicazione al commercio su aree pubbliche delle disposizioni relative alla procedura di selezione** tra i candidati potenziali, previste per i settori in cui vi sia un **numero limitato di autorizzazioni disponibili.**

<b>Accise sulla birra e birrifici artigianali di minore dimensione</b>	<b>387-389</b>	<b>387-389</b>	<b>689-691</b>
--	----------------	----------------	----------------

I **commi 689-691, introdotti alla Camera**, recano numerose agevolazioni in tema di **accise sulla birra.**

Viene anzitutto **abbassata** la misura **dell'accisa sulla birra**, che passa da 3 a **2,99 euro** per ettolitro e grado-plato (**comma 689**).

Sono poi semplificate le procedure di **accertamento** sulla birra prodotta presso **birrifici artigianali di minore dimensione**, ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri; per tale birra l'accisa è **ulteriormente decurtata del 40 per cento** (**comma 690**).

Più in dettaglio il **comma 689**, modificando l'articolo 1, comma 514, della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), **abbassa la misura dell'accisa sulla birra da 3 a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato.**

Viene poi integrato con i **nuovi commi 3-bis e 3-ter (comma 690)** l'articolo 35 del Testo Unico Accise (TUA, D.lgs. n. 504 del 1995), al fine di introdurre disposizioni specifiche per i **birrifici artigianali** di minore dimensione, ossia quelli **con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri.**

La birra artigianale è definita dall'articolo 2, comma 4-bis della legge n. 1354 del 1962 come quella prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Per "piccolo birrificio indipendente" si intende un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

Per i **birrifici artigianali di minore dimensione**, con una novella al vigente comma 3-bis dell'articolo 35:

- il prodotto finito viene **accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento**, in luogo di essere accertato a monte di tali operazioni. Resta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni ordinarie in tema di accertamento (commi 1 e 2 dell'articolo 35 TUA);
- si prevede **un'aliquota differenziata** e inferiore per la birra realizzata nei **predetti birrifici artigianali di minore dimensione**, che viene ridotta **del 40 per cento** rispetto all'aliquota ordinaria, come rideterminata ai sensi del comma 689;
- si demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, il compito di stabilire le modalità attuative delle disposizioni così introdotte, con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta nei birrifici artigianali di minore dimensione.

In ordine all'efficacia delle norme introdotte, il **comma 691** dispone che la nuova disciplina sui birrifici artigianali (accertamento semplificato e accisa ridotta) si applichino a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo all'entrata in vigore delle disposizioni attuative sopra menzionate; dalla medesima data sono abrogate le precedenti norme sull'assetto dei depositi fiscali nei birrifici di minore dimensione (articolo 2, comma 12 del decreto-legge n. 16 del 2012).

<b>CARD diciottenni</b>	<b>337 e 348</b>	<b>604 e 616</b>
-------------------------	------------------	------------------

Il **comma 604** – introdotto durante l'esame alla Camera – e il **comma 616** definiscono la disciplina sostanziale per l'assegnazione della **Card cultura** a tutti i residenti nel territorio nazionale che compiono 18 anni nel 2019, stabilendo un limite massimo di spesa di **€ 230 mln.**

In particolare, il **comma 604** dispone l'assegnazione di una Carta elettronica, nel limite massimo di spesa di **€ 230 mln**, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono 18 anni nel 2019, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

Più nello specifico, il **comma 604** riduce di € 40 mln l'autorizzazione di spesa prevista per il

2019, per la medesima Carta elettronica, dal disegno di legge di bilancio originario, pari ad € 270 mln.

La Carta elettronica è **utilizzabile per** l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Inoltre, affida ad un **decreto** del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione della disciplina applicativa. In particolare, il decreto interministeriale deve definire gli **importi nominali** da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, **anche tenuto conto** dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) del nucleo familiare di appartenenza.

Dunque, rispetto alla disciplina applicabile per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'importo nominale non sarà unico, ma variabile, in quanto collegato all'ISEE del nucleo familiare.

Un'ulteriore differenza attiene allo strumento al quale è affidata la definizione della disciplina applicativa, non più individuato in un DPCM, pur emanato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Come per gli anni passati, le somme attribuite non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

<b>Credito imposta edicole</b>	<b>471-bis – 471-quinquies</b>	<b>806-809</b>
--------------------------------	--------------------------------	----------------

Le disposizioni prevedono un **credito d'imposta** per le attività commerciali che esercitano **esclusivamente** la **vendita al dettaglio** di **giornali, riviste e periodici**. L'agevolazione è limitata agli anni 2019 e 2020 ed è parametrata sugli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, nonché su altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con successivo decreto.

I commi in commento introducono un'agevolazione fiscale per le **edicole** e gli altri rivenditori al dettaglio, che svolgono **esclusivamente vendita** di **quotidiani, riviste e periodici**. Essa **si estende** a quegli esercizi i quali – pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali – siano però gli **unici punti vendita nel comune** considerato (come identificati dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001).

Il credito d'imposta è riconosciuto per due anni (2019 e 2020) e nel limite, rispettivamente, di **13** milioni di euro e di **17** milioni. A ciascun esercente il credito d'imposta spetta nel limite di **2000** euro all'**anno**. Se ne può fruire entro i limiti delle regole europee sugli aiuti *de minimis* e solo mediante modulo F24 in **compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (**comma 807**).

Il **comma 808** rimanda la definizione delle modalità attuative a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, nonché alla definizione di eventuali altre spese da ammettere al credito d'imposta.

Il **comma 809** reca le norme di copertura:

- a) 13 milioni di euro nell'anno 2019 e 4 milioni di euro nell'anno 2020 a valere sul il **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione** (per la quota Presidenza del Consiglio dei ministri);
- b) 13 milioni di euro nell'anno 2020 a valere sulle risorse disponibili già destinate al credito di imposta con le somme destinate al credito d'imposta previsto dall'art. 4 del decreto legge n. 63 del 2012 in materia di modernizzazione del sistema di distribuzione dei giornali e tracciabilità delle vendite; il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, è ridotto di 13 milioni di euro per il 2020.

<b>Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (PREU)</b>	<b>621</b>	<b>621</b>	<b>1051</b>
--	------------	------------	-------------

Il **comma 1051 incrementa dello 0,5 per cento le aliquote** da utilizzare per determinare il **prelievo erariale unico (PREU)** applicabile agli **apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito**.

La norma **incrementa il prelievo erariale unico (PREU)** applicabile agli **apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito** identificati e definiti nelle loro caratteristiche essenziali dall'articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti *amusement with prizes* (AWP) e lettera b), le cosiddette *videolottery* (VLT), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Più precisamente, si tratta degli apparecchi dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente **collegati alla rete telematica, slot machine**, e di quelli facenti parte della rete telematica che **si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery**.

Si ricorda che, da ultimo, l'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 87 del 2018, convertito con legge n. 96 del 2018, ha aumentato la misura del prelievo erariale unico sui predetti apparecchi, fissando le aliquote nella seguente modalità:

- al 19,25 per cento (AWP) e al 6,25 per cento (VLT) dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018;
- al 19,6 per cento (AWP) e al 6,65 per cento (VLT) a decorrere dal 1° maggio 2019;
- al 19,68 per cento (AWP) e al 6,68 per cento (VLT) a decorrere dal 1° gennaio 2020,
- al 19,75 per cento (AWP) e al 6,75 per cento (VLT) a decorrere dal 1° gennaio 2021
- al 19,6 per cento (AWP) e al 6,6 per cento (VLT) a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La norma in esame incrementa quindi le predette aliquote **dello 0,5 per cento** a decorrere **dal 1° gennaio 2019**.

<b>Imposta unica giochi</b>	<b>621-bis</b>	<b>1052</b>
-----------------------------	----------------	-------------

Il **comma 1052**, introdotto al **Senato**, **stabilisce che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse** sia applicata ai **giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza**, fissando la relativa aliquota. Viene inoltre modificata l'aliquota applicata alle **scommesse a quota fissa diverse da quelle ippiche**, differenziando fra quelle

per cui la raccolta avviene su rete fisica e quelle per cui la raccolta avviene a distanza, nonché l'aliquota per le **scommesse a quota fissa su eventi simulati**.

Il nuovo **comma 1052**, introdotto al **Senato**, modifica il decreto legislativo n. 504 del 1998, il quale disciplina l'**imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse**, dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero (articolo 1 del decreto legislativo).

Il comma in esame prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'**imposta unica** sia stabilita:

- a) per i **giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza**, nella misura del **25 per cento** delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
- b) per le **scommesse a quota fissa**, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del **20 per cento**, se la raccolta avviene su **rete fisica**, e del **24 per cento**, se la raccolta avviene **a distanza**, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
- c) c) per le **scommesse a quota fissa su eventi simulati** (di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), nella misura del **22 per cento** della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

<b>Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati</b>	<b>633-637</b>	<b>633-637</b>	<b>1074-1078</b>
--	----------------	----------------	------------------

I **commi da 1074 a 1078** aumentano la componente specifica per il calcolo dell'accisa complessiva **delle sigarette** e l'**accisa minima applicabile ad altri tabacchi lavorati**.

Vengono inoltre **incrementati l'onere fiscale minimo** per le sigarette e le **aliquote base per il calcolo delle accise** per sigarette, sigari e sigaretti.

Il **comma 1074** stabilisce l'**aliquota di base per il calcolo dell'accisa**, aumentandola **dal 59,1 al 59,5 per cento per le sigarette e dal 23 al 23,5 per cento per i sigaretti**.

In conseguenza delle modifiche apportate dai precedenti commi, il **comma 1076** sostituisce le tabelle del testo unico con quelle allegate al disegno di legge in esame.

Il **comma 1077** modifica l'articolo 1 del richiamato decreto legislativo n. 188 del 2014:

- la **lettera a)** stabilisce che, con **decreto del MEF**, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, **possono essere variate le aliquote di base** di cui al comma 1 dell'articolo 39-*octies* del testo unico accise, nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettivamente, a 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5.
- la **lettera b)** inserisce all'articolo 1 il nuovo comma 2-*bis*, ai sensi del quale **l'onere fiscale minimo** di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE, **non può superare la somma dell'accisa globale e dell'IVA** calcolate con riferimento al PMP sigarette di cui all'articolo 39-*quinquies* del testo unico.
- la **lettera c)** contiene una modifica di coordinamento al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 1, sostituendo le parole "alla misura percentuale" con "alle misure percentuali".

Il **comma 1078**, infine, dispone che le modifiche apportate dal comma 636 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-*quinquies* del testo unico.

Vendita GPL	639-bis- quater	1081-1083
-------------	--------------------	-----------

I **commi da 1081-1083** recano disposizioni in materia di **distribuzione e vendita di GPL**, prevedendo che chiunque non risulti in possesso dei requisiti di legge non possa esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni competenti periferiche adottano i relativi provvedimenti inibitori dell'attività.

Il comma 1081 apporta alcune modifiche al D.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, finalizzate a garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 e, conseguentemente, a **contrastare i fenomeni di elusione e evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL**.

Più in dettaglio:

- si specifica che il riferimento alle società controllate di cui all'art. 2359 del codice civile, contenuto nell'art. 8, comma 2, del citato D.lgs. n. 128/2006 (riguardante i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole) e nell'art. 13, comma 2 dello stesso D.lgs. 128/2006 (riguardante i requisiti soggettivi per l'esercizio dall'attività di distribuzione di GPL attraverso serbatoi) è da intendersi limitato alle società di cui all'art. 2359 del codice civile citato, comma 1, nn. 1) e 2), ossia, rispettivamente, le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. Ai medesimi articoli 8 e 13 del D.lgs. 128/2006 si aggiunge come requisito per l'interessato alla disponibilità di un impianto, in aggiunta al requisito di far parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, quello di essere **proprietario** dell'impianto.
- amplia l'ambito di applicazione della **sanzione accessoria**, prevista dall'art. 18, comma 12, della sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, o di quella di vendita, qualora prevista, per un periodo da due a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca definitiva. Tale sanzione è ora non più limitata alla violazione prevista dal comma 7 (chiunque, senza autorizzazione del proprietario del serbatoio, travasa GPL in serbatoi di terzi installati presso i consumatori ed a loro concessi in comodato o in locazione), ma è estesa alla violazione:
  - delle norme di cui al comma 1 (articolo 5 sugli obblighi di sicurezza, art. 8 sui requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole; art. 9 sui requisiti oggettivi
  - per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole; art. 13 sui requisiti soggettivi per l'esercizio dall'attività di distribuzione di GPL attraverso serbatoi; art. 14 sui requisiti
  - oggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso serbatoi e art. 15 sulle norme transitorie)
  - delle norme di cui al comma 2 (articolo 7 sui divieti);
  - delle norme di cui al comma 3 (articolo 12 sulla proprietà collaudo
  - e riempimento delle bombole);

- inserisce un'ulteriore sanzione all'articolo 18, secondo la quale, fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1, chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non può esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni competenti periferiche adottano i relativi provvedimenti inibitori dell'attività.

Il **comma 1082** prevede che le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio controllino o siano controllate da società titolari dell'autorizzazione titolare della autorizzazione prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto o siano titolari dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 3) del codice civile (le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa) si adeguino alle disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e alla regione, la provincia autonoma o l'ente al quale le stesse hanno conferito le funzioni autorizzative amministrative relative a: installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali; variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

Il **comma 1083** dispone che i consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (i consorzi di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, costituito ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, titolare della autorizzazione prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto o per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL) si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico alla regione, la provincia autonoma o l'ente al quale le stesse hanno conferito le funzioni autorizzative amministrative sopra illustrate.

Disposizioni in materia di giochi	646-649	646-649	1095-1098
-----------------------------------	---------	---------	-----------

I **commi, aggiunti dalla Camera e modificati durante l'esame al Senato**, prevedono alcune **proroghe in materia di concessioni pubbliche** per l'esercizio dei giochi numeri a totalizzatore nazionale, per la raccolta del Bingo, relativamente alle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché relativamente al rilascio dei **nulla osta** per i vecchi apparecchi con vincita in denaro. Viene inoltre stabilito che gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto **non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio**.

Il **comma 1095** proroga la gestione dell'attuale concessionario per l'esercizio dei **giochi numerici a totalizzatore nazionale** fino all'aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019, al fine di consentire l'espletamento della procedura di selezione per l'attribuzione della nuova concessione – c.d. "Gara Superenalotto" – prevista dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 32 del 2017, articolo 1, comma 576).

Il **comma 1096** estende alle concessioni in scadenza nel 2019 la previsione dell'indizione di una gara per l'attribuzione di 210 concessioni di gioco per la **raccolta del Bingo**. La normativa vigente (legge n. 147 del 2013, comma 636) riguarda invece le sole concessioni in scadenza nel periodo 2013-2018.

Il **comma 1097** proroga fino all'aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019 le concessioni in essere e la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati in materia di **scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati**. La normativa vigente (legge n. 205 del 2017, comma 1048) prevede il termine del 31 dicembre 2018.

Il **comma 1098** prevede che, ferma restando la riduzione già prevista a legislazione vigente degli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le cosiddette amusement with prizes (AWP) o new slot, il termine entro cui non potranno più essere **rilasciati nulla osta** per tali apparecchi è spostato al **31 dicembre 2019** anziché al vigente 31 dicembre 2018.

Inoltre, dispone che tali apparecchi devono essere **dismessi** entro il **31 dicembre 2020**, rispetto al termine attualmente previsto al 31 dicembre 2019. Il comma stabilisce infine che gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.

<b>Vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo</b>	<b>650-651</b>	<b>650-651</b>	<b>1099-1100</b>
---	----------------	----------------	------------------

I **commi 1099 e 1100**, modificati durante l'esame al Senato, intervengono sulla disciplina volta a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti (c.d. *secondary ticketing*), introdotta dalla legge di bilancio 2017.

In particolare, dispongono che, **dal 1° luglio 2019**, i **titoli di accesso** ad attività di spettacolo in **impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori** sono **nominali**.

Continua a **non essere oggetto di sanzione** la **vendita** effettuata da una **persona fisica** in modo occasionale, purché senza finalità commerciali, ma si introduce ora l'ulteriore condizione che tale vendita deve essere effettuata ad un **prezzo uguale o inferiore a quello nominale**.

La nuova disciplina **non si applica** agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore.

A tali fini, modificano l'art. 1, co. 545, della L. 232/2016 e introducono nello stesso articolo i commi da 545-*bis* a 545-*quinquies*.

In particolare, con le modifiche all'art. 1, co. 545, della L. 232/2016 si stabilisce che:

- i compiti di accertamento e intervento spettano (esclusivamente) all'**AGCOM, di concerto con** l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (**AGCM**). Ai medesimi soggetti spetta anche, se del caso, comminare le **sanzioni amministrative pecuniarie** previste dalla normativa vigente.
- continua a non essere oggetto di sanzione la **vendita** effettuata da una **persona fisica** in modo occasionale, purché senza finalità commerciali, ma si introduce ora l'ulteriore condizione che tale
- vendita deve essere effettuata ad un **prezzo uguale o inferiore a quello nominale**. Tale esclusione, peraltro, ora non riguarda più anche **altre forme di collocamento** dei titoli di accesso agli spettacoli.

I nuovi commi da 545-*bis* a 545-*quinquies* dell'art. 1 della L. 232/2016 stabiliscono, invece, che – a decorrere **dal 1° luglio 2019** – i **titoli di accesso** alle attività di spettacolo che si svolgono in **impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori** sono **nominali** e che, pertanto, i medesimi titoli recano, anche per i **minorenni**, l'indicazione del nome e del cognome della persona che ne fruirà, nel rispetto di quanto dispone il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003).

La nuova disciplina **non si applica** agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore.

I **siti internet** di rivendita primari, i **box office** autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento – che garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita – assicurano la **possibilità di rivendere i titoli di ingresso nominali** o di **variare l'intestazione nominativa**, secondo **regole tecniche** stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa con il Mibac e sentita l'AGCOM.

Il biglietto deve essere rivenduto a persone fisiche **senza rincari**, salva la **possibilità di addebitare congrui costi** relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale.

Si dispone, quindi, che l'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al **riconoscimento personale**, tramite controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità.

In caso di **differenze** tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i **titoli di ingresso sono annullati**, senza alcun rimborso.

Per la **vigilanza** e per il **controllo** all'accesso, nonché per la **verifica del possesso dei biglietti**, gli organizzatori delle attività di spettacolo possono avvalersi della collaborazione dei propri dipendenti o, in conformità con quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, come modificato, da ultimo, con DM 24 novembre 2016, dei soggetti iscritti nell'**elenco prefettizio** del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, di cui all'art. 1 del medesimo DM.

<b>Adeguamento antincendio strutture ricettive</b>	<b>654- duodecies</b>	<b>1141</b>
--	---------------------------	-------------

La norma proroga al 31 dicembre 2019 il termine per l'**adeguamento** alle disposizioni in materia di **prevenzione incendi** previsto per le **strutture ricettive turistico-alberghiere** con oltre 25 posti letto localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali **eventi meteorologici** verificatisi a partire dal **2 ottobre 2018**.

Il **comma 1141** modifica l'art. 1, comma 1122, lettera *i*), della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), inserendovi la **proroga al 31 dicembre 2019**, nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del termine per l'**adeguamento** alle disposizioni in materia di **prevenzione incendi** previsto dal comma 1122 citato, per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali **eventi meteorologici** verificatisi a partire dal **2 ottobre 2018**, come individuati dalla deliberazione del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018.

La norma prevede altresì, ai fini dell'operatività della proroga, la previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, entro il **30 giugno 2019**, della **SCIA parziale**.